

CCXXXV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1906

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI.

INDICE.

Disegni di legge (Discussione):	
Telefoni	9165
CAVAGNARI	Pag. 9177
CUZZI	9167
MEARDI	9165
PRESIDENTE	9176
SANTINI	9175
SCHANZER (ministro)	9168-75-76-77
SINIBALDI	9176-77
TURATI	9178
VALERI (della Commissione)	9175
Eccedenze d'impegni nel bilancio della guerra:	
RUBINI (presidente della Giunta generale del bilancio)	9183
VIGANÒ (ministro)	9184
Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185 a tutte le provincie del Regno e aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti (Approvazione)	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	9181
Variazioni nel bilancio dell'istruzione pubblica:	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	9185-86
RUBINI (presidente della Giunta generale del bilancio)	9185
Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria (Approvazione)	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	9188
Modificazione dell'articolo 58 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (Approvazione)	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	9178
Proposta di legge (Discussione)	
Monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto:	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	9179-80
PAIS-SERRA (relatore)	9180-81
PIPITONE	9179-81
VERZILLO	9180

La seduta comincia alle ore 10.

LUCIFERO ALFONSO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione delle modificazioni al testo unico delle leggi sui telefoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sui telefoni.

Continuando nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

MEARDI. Le leggi 7 aprile 1902 e 15 febbraio 1903, riunite nel testo unico 3 maggio 1903, ebbero specialmente lo scopo di provvedere all'impianto ed all'esercizio della rete telefonica nazionale interurbana. Però, nell'applicazione di queste leggi sorsero diverse difficoltà e si manifestarono questioni per le quali venne ostacolato lo sviluppo del servizio telefonico che si era mirato con esse a disciplinare.

Era quindi opportuno occuparsene e ben fece il Ministero a presentare all'uopo il presente disegno di legge che, già approvato dal Senato, aspetta ora i nostri suffragi. Io non intendo addentrarmi a discutere i quattro provvedimenti che fanno parte del disegno; li approvo completamente ed anzi do lode alla Commissione perchè, non modificando il testo preciso approvato dal Senato, ne ha resa possibile l'applicazione entro breve tempo.

Invero credo che queste disposizioni non sieno soltanto provvide, ma che abbiano altresì carattere di urgenza. Soltanto io osserverò che le proposte stesse non saranno l'ultima parola in merito a modificazioni delle leggi vigenti; io credo anzi che la mente illuminata del nostro onorevole ministro dovrà necessariamente, e forse a non lontana scadenza, portarne altre innanzi al Parlamento nel lodevole intento di vieppiù migliorare e promuovere lo sviluppo di questo mezzo grandissimo di civiltà che è il telefono.

Una delle questioni, ad esempio, che sorge tra le più importanti e di cui si interessò ieri nel suo discorso l'onorevole Turati, è quella relativa ai riscatti.

L'onorevole Turati al riguardo disse cose molto giuste, ma io non potrei però consentire nel concetto che si debba dallo Stato

senz'altro, con una disposizione di indole generale ed assoluta, che comprenda tutti i casi, vincolare l'azione sua al riscatto.

Io credo che, se in teoria tale provvedimento può presentare dei vantaggi, in pratica però è una lama, come si dice, a doppio taglio e che servirebbe a suscitare, forse in grande misura, quei morbosi fenomeni affaristici dei quali giustamente l'onorevole Turati si impensierisce e che è desiderio di noi tutti che siano esclusi nell'interesse dello Stato. Piuttosto io credo che anche in questa materia il ministro dovrà prendere in considerazione l'eccessivo fiscalismo che in molte disposizioni le vigenti leggi consentono e procurare di modificarle.

E valga il vero, lo Stato con la legge presente può, sempre che il voglia, (è in sua facoltà il farlo) riscattare le linee telefoniche durante la concessione ed allora egli deve dare ai concessionari un equo compenso per il quale le norme sono stabilite dalla legge stessa. E sta bene. Ma quando le concessioni decadono, allora lo Stato diventa proprietario assoluto e va al possesso di tutti gli impianti telefonici senza essere obbligato a dare il benchè minimo compenso a chi li ha eseguiti.

Ora se vi sono capitalisti i quali, per ritirare un forte lucro dai loro capitali, hanno chiesto ed ottenuto la concessione di impianti telefonici, capitalisti contro i quali spirava sempre un'aria di diffidenze e di dubbi, noi dobbiamo però ricordare che molte linee vennero concesse anche a Comuni, i quali sopportarono rilevanti sacrifici, nell'interesse della collettività cittadina, senza avere di mira quegli esagerati vantaggi che una Società privata può ripromettersi.

Citerò il caso della città di Voghera la quale ha speso oltre 25 mila lire per il servizio telefonico urbano. Orbene, questa concessione venne fatta pel termine limitatissimo di dieci anni.

Consideri dunque il ministro se un Comune possa fare una così grave spesa per una concessione cotanto ristretta di tempo, durante la quale non è possibile possa lucrare di ritirare e interessi e ammortamento di capitale, per poi, alla scadenza della concessione, non avere almeno diritto ad un prolungamento del termine.

Penso altresì sia degna di studio l'entità delle tasse molto gravose che la legge impone.

Io ho sentito a Genova molti commercianti lagnarsene giustamente. A Genova vi

è una Società che ha impiantato il telefono urbano ed il telefono intercomunale. I negozianti si abbonano all'una e all'altra linea. Ebbene, per poter comunicare dalla linea urbana con la interurbana, devono pagare una sopratassa di venti o venticinque centesimi per ogni comunicazione telefonica.

Non sembra al Governo che queste eccessive fiscalità, invece di favorire, inceppino lo sviluppo del servizio telefonico?

Ma io non voglio più a lungo intrattenere la Camera sulla questione relativa al servizio telefonico; piuttosto vengo all'argomento essenziale pel quale mi sono deciso a partecipare a questa discussione; che è quello di presentare alla Camera, e soprattutto raccomandare alla benevola attenzione del ministro, un caso veramente tipico ed eccezionale d'interpretazione della legge del 1903, che la burocrazia postale ha voluto darle con rilevante danno della città di Voghera.

In questa città, come voi tutti sapete, per ragioni esclusivamente tecniche e per la sua fortunata ubicazione, passa il filo nazionale interurbano che unisce Milano, Genova e Torino con Roma. Vi fu quindi stabilito un ufficio centrale di commutazione per le comunicazioni tra la bassa e l'alta Italia, e vi si impiantò una stazione telefonica di servizio per congiungere, a richiesta, le comunicazioni di Roma con le altre città. Orbene, il municipio di Voghera, fino dal 1904, aveva chiesto al Ministero che, date le sue condizioni speciali, condizioni che nessun'altra città può vantare, le fosse concesso di mettere in comunicazione la sua cabina con le altre città della rete nazionale. Ebbene, questa domanda, ragionevolissima, venne respinta.

È bene che la Camera conosca le ragioni addotte per tale rifiuto. Esse sono due: innanzi tutto perchè le stazioni da congiungersi alla rete nazionale sono state determinate dalla legge in apposito elenco, ed in questo non figura la città di Voghera.

Indubbiamente, nell'esprimere questo avviso, il Ministero non tenne alcun conto della specialissima condizione in cui trovavasi Voghera, la quale non ha bisogno di linee di congiunzione, perchè già ha, nel suo ufficio telegrafico la cabina che può senza spesa metterla in comunicazione con tutte le città della linea telefonica. Ma v'ha di più. Come volete che la legge del 1903, la quale stabilì la graduatoria per la spesa dei sei milioni autorizzati nel quadriennio

per allacciare le diverse città in essa contemplate con la rete telefonica nazionale, ponesse nell'elenco anche Voghera, la quale già possedeva nel proprio ufficio telegrafico la stazione di servizio anche pel telefono? L'elenco delle stazioni aventi diritto al collegamento fu deliberato soprattutto agli effetti della spesa, ma il collegamento per Voghera non importava alcun bisogno di nuove linee o di qualsiasi dispendio. Si disse in secondo luogo che, collegando anche Voghera alla linea nazionale, si sarebbe di troppo accresciuto l'ingombrante traffico dell'unica linea che passa per quella città rendendo meno agevole la corrispondenza degli altri centri. Ora, se questa ragione avesse un valore, voi non dovrete più concedere a nessuna città di attaccarsi al filo telefonico. Ma quello che è più strano è il consiglio dato a Voghera per potere superare queste due difficoltà.

Si scrisse adunque al sindaco di Voghera il 15 luglio 1904:

« Il Comune potrà però valersi dell'articolo 29 della legge 1903 chiedendo al Ministero l'impianto e l'esercizio di una linea telefonica interurbana Pavia-Voghera anticipando la somma necessaria che sarebbe determinata mediante compilazione di apposita perizia. La somma anticipata verrebbe poi rimborsata al Comune senza interesse, in misura corrispondente agli utili netti della linea predetta ».

In altri termini a Voghera, la quale, con una semplice cabina nel suo ufficio, può comunicare con le altre città si dice: voi ciò non potete fare, ma se vi preme vi riuscirete costruendo una linea telefonica di ventisei chilometri per congiungervi con Pavia.

Si andrebbe così incontro a questo inconveniente che per una comunicazione, per esempio, con Genova si dovrebbero occupare quattro linee: Voghera-Pavia, Pavia-Milano, Milano-Voghera, Voghera-Genova, invece di conversare direttamente con Genova con una sola linea.

Se ciò possa produrre economia di tempo e di spesa e libera disponibilità di linee, giudichi ognuno!

Ma vi ha di più. Nel 1905, Voghera ha speso, come dissi, ben 25 mila lire per la sua rete urbana e ha nuovamente richiesto l'allacciamento colla linea nazionale, onde trarre partito dal nuovo impianto costruito nell'interesse cittadino. Ed il Ministero allora non pose più innanzi la pregiudiziale della legge del 1903, ma rispose che riserbavasi di studiare se potevasi a ciò acconsen-

tire dopo che sarebbe compiuto l'impianto del nuovo circuito Napoli-Roma-Genova-Torino, e così diminuito l'ingombrante traffico delle linee che passano per Voghera.

Onorevole ministro, io non aggiungo altro; il nuovo filo è all'ordine ed il pubblico potrà servirsene col 1° luglio: ma Voghera attende sempre il beneficio del collegamento desiderato. Faccia che con un provvedimento sollecito si tolga finalmente questa operosa città dalla condizione dell'assetato che vede scorrere presso le sue labbra le dolci fresche e chiare acque ma non può abbeverarsene. (*Bene!*) La liberi da questo supplizio di Tantalo, che costituisce per quelle laboriose e brave popolazioni un immeritato castigo. Voghera non ha ricorso, come è purtroppo di moda oggidi, ad agitazioni od a comizi che avessero l'aria di violentare l'azione del Governo; ma invocando la sua benevola attenzione essa attende serena e calma l'opera diligente ed informata ad idee moderne dell'onorevole ministro Schanzer. Ed io, con questa fiducia a nome suo, lo ringrazio fino da ora del provvedimento che adotterà a suo favore, acconsentendo ai suoi desideri giusti e ragionevoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

CUZZI. Uno degli scopi principali di questo disegno di legge è di ovviare all'inconveniente cui dava luogo l'articolo 15 del testo unico, secondo il quale per il collegamento con una rete urbana si richiedeva la immediata contiguità dei Comuni da allacciarsi, in modo che ogni Comune non poteva allacciarsi ad un ufficio centrale che non fosse istituito in un Comune contiguo.

Il presente disegno di legge vuol provvedere, come dicevo, a togliere questo inconveniente.

Leggiamo infatti nella relazione, che lo precede, quanto segue:

« Ad ovviare agli inconvenienti accennati della contiguità immediata, e cioè all'esclusione di una rete urbana di comuni vicinissimi, ma non contigui, ed agli inconvenienti dell'inclusione di comuni troppo lontani, sebbene contigui, si è seguito, col presente disegno di legge, un altro criterio: quello della distanza calcolata, non fra territorio e territorio ma in base alla lunghezza della linea telefonica collegante i comuni dello stesso gruppo col comune ove ha sede l'ufficio centrale ».

Ora io non arrivo a comprendere come si possa ovviare all'inconveniente lamentato, se si ammette che la distanza di 25

chilometri, che verrebbe prescritta con questo disegno di legge per l'allacciamento, comprenda i territori dei comuni. Noi in molti casi arriveremo a non poter fruire del miglioramento che si vuole raggiungere; avremo, per esempio, un abitato del comune nel quale è istituito l'ufficio che sarà diviso dall'abitato di un altro comune da un territorio molto vasto e quindi da una distanza ben superiore ai 25 chilometri, ed allora non sarà possibile approfittare dei vantaggi di questa legge.

Io credo dunque che là dove si dice: la distanza è misurata tra comune e comune, si debba dire invece: tra abitato di comune ed abitato di comune. Quando, per esempio, nell'abitato di un comune si istituisce l'ufficio centrale per allacciare detto comune all'altro comune contiguo, se la distanza fra i due abitati è maggiore di 25 chilometri si deve ugualmente poterlo fare.

Se è in questo senso che si deve intendere l'articolo (al quale non faccio proposta di modificazione, perchè credo che basterà spiegarlo nel regolamento) non ho da aggiungere altre parole.

Già ieri l'onorevole Turati, parlando della disposizione dell'articolo 16 circa alle facoltà dei privati che esigono speciali comunicazioni dove già esiste una rete telefonica, domandava anch'esso spiegazioni. Alle sue domande io mi associo, perchè il ministro si compiaccia dire se a tutti i privati abbonati sia lecito domandare quei miglioramenti nelle comunicazioni cui naturalmente la legge dovrebbe provvedere.

E, poichè parliamo di comunicazioni telefoniche, mi permetto di fare una raccomandazione all'onorevole ministro, quella di procurare che le comunicazioni tra le stazioni interprovinciali sieno applicate ed estese a tutti.

Per esempio nel mio collegio, dove da poco si è potuto ottenere l'impianto di un ufficio telefonico, ed abbiamo la comunicazione diretta con l'ufficio di Milano. Chiesta la comunicazione con Roma, non si è potuta avere la comunicazione con Roma. Dal Ministero ci venne risposto che non si può, allo stato delle linee telefoniche, ottenere questa comunicazione.

Dunque raccomando all'onorevole ministro che voglia provvedere affinchè tutti gli uffici di periferia possano comunicare, con le linee interprovinciali, con tutte le città, con tutti i centri dove le linee telefoniche sono istituite. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La discussione ha assunto uno sviluppo ed una estensione che, a dire il vero, io non avevo preveduto, e ciò specie per opera dell'onorevole Turati, il quale ieri, nel suo splendido discorso, ha portato la questione molto in alto, considerandola da un punto di vista complesso e sintetico.

Io non potrò seguire l'onorevole Turati in tutte le sue considerazioni, ma mi studierò di rispondere brevemente e in modo sufficiente a lui ed agli altri oratori che hanno parlato, ed aggiungerò qualche breve dichiarazione.

La legge che esaminiamo ha una modesta portata, ma presenta un evidente carattere d'urgenza. Ha una modesta portata, perchè è mia convinzione che questo disegno di legge lasci assolutamente intatte e impregiudicate tutte le grandi questioni che si connettono al problema telefonico. È una legge tuttavia la quale presenta un carattere di manifesta urgenza; perchè, se questa legge non fosse subito approvata, non si potrebbero togliere di mezzo gli ostacoli che si frappongono al completamento della rete telefonica nazionale.

A questo proposito la Camera ricorda che la legge del 1903 si ispirava al concetto di provvedere alla costruzione delle linee con gli stessi proventi del servizio telefonico e, per l'attuazione di questo concetto statuiva che, accumulandosi i proventi del servizio, dovessero man mano essere reintegrati con decreti del ministro del tesoro nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi fino all'ammontare della somma di 6 milioni e 160 mila lire, che si ritenevano sufficienti per la esecuzione di tutta la rete nazionale, divisi i lavori in quattro anni, di cui l'ultimo è il 1906. Ora si verificarono subito delle difficoltà nella esecuzione di questa legge.

Già nel primo anno si dovevano eseguire linee per un importo di 750 mila lire, mentre si erano accumulati proventi per un terzo circa, solamente, di questa somma.

L'amministrazione escogitò un mezzo, per superare questa difficoltà, consistente nel fare i contratti in modo da avere lunghe dilazioni nei pagamenti, in maniera da poter commettere subito tutte le forniture, salvo a pagarle negli esercizi seguenti. E sulle prime la Corte dei conti si acconciò a questo metodo, che fu osservato per tre anni. Ma arrivati all'ultimo anno, che è

L'anno in corso, sul quale grava l maggiore onere finanziario, perchè si tratta di 3.100,000 lire, la Corte dei conti non volle più ammettere questo sistema, e richiese un metodo contabile diverso. Fu questa la ragione principale e prevalente della presentazione di questo disegno di legge che stabilisce che la somma ancora disponibile sui 6 milioni, vale a dire 2,900,000 lire, si distribuisca in tre stanziamenti uguali negli esercizi 1905-1906, 1906-907 e 1907-908, in linea di previsione.

Evidentemente, come dico, è necessario che questa legge sia approvata, se si vuole che le popolazioni, che da tanto tempo aspettano il beneficio delle comunicazioni telefoniche, non ne siano ulteriormente private. Ed a questo proposito ho trovato nella pregevole relazione dell'onorevole Murgurgo, che mi duole di non vedere qui presente, formulato un voto. L'onorevole Murgurgo domanda che i lavori della costruzione della rete siano spinti con alacrità. Ed io posso promettere che farò tutto quello che è in me, perchè questi lavori siano mandati innanzi con la massima alacrità. Ma non posso prescindere dal far presente alla Camera che mi trovo in una condizione difficile per la rigorosa osservanza del termine stabilito dalla legge del 1903, che scadrebbe precisamente nel febbraio del 1907, perchè, nelle more dell'approvazione di questo disegno di legge i lavori hanno subito una grave interruzione, si sono perduti i migliori mesi dell'anno per le costruzioni; quindi, io farò di tutto per riguadagnare il tempo perduto, ma non posso in modo assoluto promettere alla Camera che non sarà ecceduto, forse di qualche mese, il termine fissato dalla legge.

E vengo alle altre disposizioni del disegno di legge, le quali ieri sono state sottoposte ad una acuta critica dall'onorevole Turati, specialmente gli articoli 15 e 18 del testo unico della legge telefonica nella formula che assumono in questo disegno di legge.

Le critiche dell'onorevole Turati, come hanno richiamato l'attenzione della Camera, così doverosamente hanno fermato anche la mia, ed io ho profittato della sospensione della discussione per studiare meglio la questione, e credo di poter dare all'onorevole Turati ed alla Camera assicurazioni abbastanza soddisfacenti su questo argomento. Anzitutto, come osservazione storica, voglio notare che la modificazione di questi due articoli non è stata richiesta,

come si sarebbe accennato, dalle Società, ma è stata richiesta invece da interessi pubblici.

L'articolo 15 sostituisce all'attuale una nuova determinazione della estensione delle reti urbane; ad una definizione della estensione delle reti urbane se ne sostituisce un'altra.

Prima la definizione era quella della contiguità, vale a dire: comune centro ed altri comuni contigui. Questa definizione aveva dato luogo a gravi inconvenienti, e perciò ad essa se ne sostituisce un'altra, fondata sul criterio della distanza, ad imitazione delle legislazioni estere, perchè più semplice. Ora, questa modificazione, e certamente l'onorevole Turati ne è anche informato, è stata reclamata soprattutto dai comuni, perchè alcuni di essi si sono trovati in una condizione stranissima.

Le disposizioni della legge attuale hanno portato a conseguenze veramente bizzarre, perchè un comune vicinissimo ad un altro non poteva avere il congiungimento della rete urbana col primo, solo perchè tra il suo territorio e quello dell'altro comune passava una striscia di terreno e non vi era la contiguità. Invece, se un altro comune qualunque toccava il primo, e il suo territorio si estendeva per un raggio di 30 o anche di 40 chilometri, poteva avere il congiungimento. Quindi si è sostituito il criterio della distanza, che è uniforme e perciò più equo.

Ma l'onorevole Turati si è preoccupato, e giustamente, dell'interesse dei comuni e dei privati. Egli ha detto che i concessionari, nelle condizioni speciali in cui attualmente versa l'industria telefonica, ad un certo punto dello sviluppo delle loro aziende non hanno un sufficiente stimolo ed interesse ad estendere le reti: perchè l'estensione della rete, invece di risolversi a loro vantaggio, porta la necessità di aumentare il personale, gli apparecchi, gli impianti e via dicendo.

Quindi egli ha detto: voi, con quest'articolo 15 venite a dare un vantaggio alle Società, perchè permettete ad esse di estendere le loro reti a 25 chilometri; e la conseguenza sarà che le Società estenderanno le loro reti, in quella direzione in cui avranno convenienza di farlo, e non l'estenderanno nelle altre direzioni nelle quali non avranno o non crederanno di avere convenienza. A questo, egli diceva, ci vuole un rimedio.

Onorevole Turati, ho diligentemente studiato la legge ed il regolamento telefonico,

che certamente non sono capolavori di ordinamento legislativo; ma posso dire che il rimedio si trova, e che mi riprometto di applicarlo con tutta l'energia.

Infatti l'articolo 16 della legge dice che « il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazioni dove già esiste una rete telefonica ». Ma conviene dire che quest'obbligo non ha una sanzione praticamente efficace: perchè, siccome l'articolo che stabilisce la tariffa per un allacciamento che sia di parecchi chilometri, importa una spesa molto forte, praticamente il privato non potrebbe valersi di questa disposizione.

Se non che vi è l'articolo 45 del regolamento il quale stabilisce che « chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha diritto di essere collegato all'ufficio centrale della rete, alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario potrà rifiutare l'abbonamento (e qui c'è la riserva che mi vuole opporre l'onorevole Turati) quando gli sembri pericoloso, ecc., oppure quando la troppo limitata durata dell'abbonamento, che di regola non può essere inferiore ad un anno, sia sproporzionata alla spesa dell'allacciamento, salvo il ricorso degli interessati al prefetto ».

Dunque, anche nel caso che il concessionario si rifiuti di fare l'allacciamento, vi è la garanzia del ricorso al prefetto.

Forse qualcuno dirà che questa garanzia non è sufficiente. Ed allora viene in soccorso un'altra disposizione; e questa, veramente sufficiente, e tale da tranquillizzare completamente l'onorevole Turati e gli altri colleghi che si sono occupati di questo argomento. L'articolo 51 del regolamento stabilisce che « il Governo può richiedere l'apertura e la chiusura di posti telefonici pubblici, dove lo giudicherà conveniente ». Ed il seguente articolo 53 stabilisce che « è ammesso il collegamento di più circuiti ad un solo circuito, collegato direttamente all'ufficio centrale ».

Ora, io dico, quando, nel caso di una rete urbana, nel raggio di 25 chilometri, si desse l'ipotesi che una Società volesse estendere la sua rete in una determinata direzione, e non in un'altra, il Governo ha la facoltà di chiedere, dove creda, in qualunque comune che si trovi nel raggio di 25 chilometri, l'impianto di un posto telefonico pubblico; e questo posto diventa il centralino al quale si collegano tutti coloro che vogliono profittarne. E ciò con una spesa

minima: perchè l'articolo 53 dispone tariffe speciali per questa specie di abbonamento di collegamento; e con una spesa di 50 o 60 lire, si può raggiungere l'intento.

E, poichè mi trovo a parlare dell'articolo 15, rispondo subito all'osservazione opportuna, fatta oggi dall'onorevole Cuzzi.

Credo anch'io che la nuova disposizione non raggiungerebbe intero il suo effetto, quando si ritenesse che la distanza di 25 chilometri si debba calcolare dall'estremo limite di un territorio all'estremo limite di un altro territorio.

È vero che non sono molto numerosi i comuni che hanno estensione territoriale grandissima; tuttavia il caso si può dare, ed in questa ipotesi la legge non gioverebbe. Io credo perciò che sarà opportuno, dal momento che un regolamento per la esecuzione di questa legge sarà necessario, dire nel regolamento che, ad ogni buon conto, quando la distanza tra gli estremi limiti supera i 25 chilometri, la distanza si debba calcolare tra l'ufficio centrale e l'abitato dell'altro comune. Ritengo che queste dichiarazioni saranno sufficienti all'onorevole Cuzzi.

Vengo all'articolo 18. Questo articolo, onorevole Turati, è stato dettato unicamente nell'interesse dello Stato, per la semplice ragione che l'altro sistema stabilito dalla legge del 1903, cioè quello del pagamento del canone sotto forma del 5 per cento del prodotto lordo con la garanzia del prodotto telegrafico, era semplicemente inapplicabile e si risolveva in un danno manifesto per lo Stato; perchè in che cosa consiste la garanzia del prodotto telegrafico? È una cosa difficilissima a stabilirsi che rende necessario di compulsare una tale quantità di bollettari e di registri da non poterne assolutamente venire a capo. Infatti il sistema della garanzia del prodotto telegrafico non si è mai potuto applicare praticamente. Di qui la necessità di applicare l'altro sistema, cioè quello del 20 per cento di compartecipazione sul prodotto lordo.

Ma l'onorevole Turati ha fatta una osservazione molto arguta dal punto di vista legale; egli ha detto: badate che in questo modo potrete avere delle questioni innanzi ai tribunali perchè la compartecipazione del 20 per cento non è applicabile alle concessioni date prima di questa legge secondo le prescrizioni dell'articolo 18 della legge vigente; questa compartecipazione potrete applicarla dopo, in seguito alla legge attuale; ma i concessionari che hanno otte-

nuta la concessione nel periodo fra la legge del 1903 e la legge attuale potranno impugnare la retroattività di questa disposizione e potranno dire che il regime loro applicabile non è questo, ma l'altro.

Ora, innanzi tutto in linea giuridica osservo che forse qualche questione si potrebbe fare perchè non siamo in materia di diritto civile, ma in materia di un diritto particolare che sta un poco a cavallo fra il diritto civile ed il diritto pubblico; io dico però qualche cosa di più risolutivo.

Ho voluto, a proposito di questa discussione, informarmi al Ministero come stavano le cose, ed ho avuta questa notizia: che il sistema precedente era di così difficile applicazione, che nonostante le disposizioni della legge non si è applicato; che anzi anche nel periodo 1903-906 si è cominciato ad applicare l'altro sistema, il che, a stretta regola, sarebbe stato illegale.

La Corte dei conti tuttavia aveva incominciato a registrare i decreti, ma ad un certo punto si fermò ed osservò che la legge non lo permetteva; allora l'Amministrazione ha cercato di superare questa difficoltà, e l'ha superata inserendo nei decreti di concessione una clausola la quale dice in sostanza che il concessionario si assoggetta al regime della compartecipazione del 20 per cento; di guisa che l'obiezione dell'onorevole Turati che aveva una base in teoria, praticamente non potrà avere nessuna conseguenza.

E dopo ciò vengo brevemente all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turati, col quale si propone di stabilire alcuni criteri nella determinazione del prezzo di riscatto delle concessioni. Dico subito che non respingo affatto, *a priori*, in merito, i criteri messi innanzi dall'onorevole Turati e mi riservo di tornare un momento più in là su questo articolo aggiuntivo.

Solo vorrei pregare l'onorevole Turati di non insistere sul suo articolo aggiuntivo per una doppia ragione. Da una parte, per una ragione di opportunità, perchè, se fosse approvato questo suo articolo, bisognerebbe rimandare la legge al Senato, il che potrebbe dar luogo al pericolo, che non fosse approvata in tempo; e dall'altra per una ragione anche più sostanziale, e cioè che, volere o non volere, l'articolo dell'onorevole Turati tocca la questione dei riscatti, questione, che io credo sia opportuno di risolvere non per incidente, ma nella sua unità organica.

Qui io non posso prescindere dal fer-

marmi un momento sulla questione dei riscatti, la quale ieri fu trattata così profondamente dall'onorevole Turati ed alla quale ha accennato oggi l'onorevole Meardi. A dire il vero è forse ardire soverchio per chi si trova da pochi giorni alla direzione del Ministero delle poste e dei telegrafi il manifestare in questa questione una opinione decisa, ma io non esito a dichiarare che, come tendenza, sono risolutamente favorevole all'esercizio di Stato ed ai riscatti. Non esito a dichiarar questo, perchè, per me, il servizio telefonico, nella sua natura, nelle sue finalità, nel modo in cui si esplica, è una funzione di Stato.

Nessuno può negare che il servizio telefonico è coordinato strettamente al servizio telegrafico. L'uno e l'altro non potranno essere razionalmente ordinati, se non quando saranno nelle medesime mani. Lo stesso si dica per le tariffe. Le tariffe telefoniche e telegrafiche debbono essere coordinate, ed un ordinamento completo e razionale delle tariffe non sarà possibile, se non quando il servizio telegrafico e telefonico sarà fatto dallo stesso ente. Per quanto riguarda i riscatti, le difficoltà, che più pesano, che più debbono preoccupare, non sono quelle finanziarie, ma quelle d'ordine amministrativo.

Lo Stato deve evitare di trovarsi sulle braccia un nuovo grande servizio pubblico senza sufficiente preparazione, perchè, altrimenti, il servizio andrà male, il pubblico si lamenterà e lo Stato sarà screditato, come esercente. Bisogna dunque preparare i riscatti, sia pure rapidamente. Si vede quanto è delicata e difficile questa materia dei riscatti se si pone a confronto quanto disse ieri l'onorevole Turati con quanto ha detto oggi l'onorevole Meardi. L'onorevole Meardi in certo modo ha preso le difese dei concessionari, perchè ha osservato che i concessionari non sempre sono delle esose compagnie capitalistiche, ma qualche volta dei comuni, che hanno costruito delle reti telefoniche, con delle concessioni a breve scadenza, per modo che non possono neanche ammortizzare i loro impianti. Vorrebbe perciò l'onorevole Meardi che si stabilisse qualche cosa, per far sì che alla fine delle concessioni, le concessioni stesse potessero essere prorogate, e vorrebbe anche che nella determinazione dei prezzi di riscatto non si procedesse con criteri troppo fiscali. L'onorevole Turati, invece, è recisamente favorevole ai riscatti.

A questi, lo ripeto, sono favorevole in

massima anche io, ma i riscatti sono degli affari, e, come tutti gli affari, debbono essere esaminati con tutta la cura, con tutta la ponderazione possibile. È perciò, che, malgrado la mia dichiarazione in ordine alla tendenza, io non posso fare ora una dichiarazione impegnativa su questo argomento, anche perchè al Ministero delle poste e dei telegrafi siede una Commissione, la quale sta esaminando a fondo la materia dei riscatti. Questa Commissione mi ha già presentato una relazione per il riscatto della rete di Venezia e per di più una serie di criterii di massima intorno al modo di fissare i prezzi dei riscatti.

A questo proposito sono lieto di dire all'onorevole Turati, commettendo forse una piccola indiscrezione, anticipando cioè sul risultato dei lavori di questa Commissione, sono lieto di dirgli che ho trovato molta analogia tra i criterii che sono contenuti nel suo articolo aggiuntivo ed alcuni dei criterii della Commissione.

Io intanto leggo, per esempio, nei criterii della Commissione « che per reddito lordo debba intendersi quello relativo all'azienda telefonica (abbonamenti, noli ecc.) escluse le rendite patrimoniali e gli altri lucri occasionali che le Società possono realizzare con altre aziende industriali. »

Un altro criterio è « che le spese straordinarie per ampliamenti e miglioramenti debbono essere esaminate caso per caso per verificare se le spese stesse avvennero perchè le Società abbiano per l'addietro trasandati gli impianti, ovvero se abbiano migliorati gli impianti per aumentare il reddito ». Ed un altro ancora: « che siano da valutare a diminuzione del reddito netto le spese relative a lavori che le Società avrebbero dovuto eseguire negli impianti e non hanno eseguito ».

Ora mi farò un dovere di trasmettere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turati alla Commissione dei riscatti, perchè lo prenda in esame e veda come si possa coordinare il concetto dell'onorevole Turati con gli altri criterii che sono stati deliberati.

La Commissione dei riscatti, del resto, per poter adempiere al suo compito, ha anche chiesto al Ministero che si facesse una diligente ispezione dello stato di tutti gli impianti ed un'ispezione anche dei registri contabili di tutte le Società. Questa ispezione è già fatta per alcune reti, per altre reti ancora non è fatta, specialmente per quelle dell'Alta Italia; ma è una necessità assoluta quella di conoscere le riluttanze dei

registri contabili delle Società, affinché la Commissione dei riscatti abbia tutti gli elementi per poter presentare delle proposte concrete.

Ed io qui non posso prescindere dall'insistere sull'argomento della vigilanza sugli impianti telefonici. Io sono deciso a valermi di tutte le disposizioni della legge per esercitare su questi impianti la più seria vigilanza. L'onorevole Turati diceva ieri che non mancano disposizioni nella legge, che anzi la legge è abbastanza severa in questa materia perchè si può, nel caso che le Società non adempiano ai propri doveri, arrivare perfino alla revocazione della concessione. Ma perchè la vigilanza non ha dato buoni risultati? Perchè non è organizzata in modo, diciamo così, provinciale.

Le direzioni compartimentali sono state abolite e le sezioni telegrafiche che adesso si chiamano direzioni delle costruzioni, hanno un'estensione molto larga secondo l'antico ordinamento dell'amministrazione, dimodochè manca una vigilanza sufficientemente decentrata; e di questo stato di cose si sono largamente valse le compagnie concessionarie a danno del pubblico servizio e dell'erario. Che cosa si è fatto allora?

Si è ricorso alle inchieste; ma per dire la verità io, anche un poco per esperienza personale, sono piuttosto scettico sulle inchieste: le inchieste sono come i temporali che purificano l'aria per il momento e dopo poco ritorna l'afa come prima. Le inchieste lì per lì fanno del rumore e sollevano dello scandalo, poi si pigliano e si mettono negli scaffali e non se ne parla più. Ora non succederà così per le inchieste telefoniche, ma è certo che le inchieste non bastano, e credo che al sistema delle inchieste bisogna sostituire un sistema di ispezione permanente, la quale, per ciò che riguarda i telefoni, finora è mancata completamente.

Ed è per questo che, da un mese che sono al Ministero, mi sono posto a studiare l'impianto di circoli di ispezione che dovrebbero essere circa 16 per tutta l'Italia. Credo che questo istituto di vigilanza permanente sia assolutamente necessario. Debbo tuttavia tener conto di due difficoltà: della scarsezza del personale e della mancanza di mezzi finanziari. Cercherò di superare queste difficoltà e di attivare questo istituto, il quale darà buoni frutti, sia che si continui col sistema delle concessioni, sia che si applichi il servizio di Stato.

Ma l'onorevole Turati diceva molto accu-

tamente che, per quanto si sia forti ed energici nella vigilanza, siccome contro la vigilanza si trova l'interesse delle società, le quali sanno che fra poco possono essere sottoposte al riscatto, quindi è difficile ottenere che esse facciano veramente negli impianti tutto quello che è necessario. E questo conferma che noi ci troviamo in una situazione di incertezza dalla quale bisogna uscire.

Le società hanno sospesa sul capo questa spada di Damocle del riscatto e lo Stato non sa se lo farà o non lo farà.

E ciò porta conseguenze assai dannose. Difatti l'Amministrazione si trova in condizioni assai imbarazzanti, anche per le nuove concessioni. Che cosa si deve fare: sospendere del tutto le nuove concessioni oppure farle, e con quali modalità? A tutto rigore concessioni non se ne dovrebbero fare affatto; ma d'altra parte si può seguire una linea di condotta di questo genere quando lo Stato non è ancora in condizione di dare per conto suo la necessaria estensione al servizio telefonico, e quando vi sono centri industriali e commerciali i quali reclamano a gran voce il beneficio del telefono? E allora che cosa si fa? Si segue una via intermedia che ha il difetto di tutte le mezze misure, cioè si fanno le concessioni, ma si fanno a brevissima scadenza. Vi è un'altra cautela: si mettono nei decreti di concessione clausole con cui si obbligano i concessionari ad accettare le disposizioni di leggi successive che modificassero le condizioni di tempo o la misura del riscatto. Ma si comprende che con simile sistema l'esercizio telefonico non si estende, perchè è difficile trovare concessionari che si sottomettano a questo duplice inconveniente, di avere concessioni a brevissima scadenza e di essere minacciati anche del riscatto, in modo da non avere assicurato l'ammortamento del loro capitale. Laonde si rende evidente la necessità di venire ad una conclusione.

Debbo dire ancora che l'onorevole Turati ha lamentato gravi inconvenienti che si verificano nella rete di Milano. Io non mancherò di esaminare con speciale attenzione questi inconvenienti, cercando di rimediarevi. Debbo però dire che ieri ho voluto al Ministero informarmi di questa questione ed ho visto che il mio predecessore aveva fatto vive rimostranze alla Società dell'Alta Italia che esercita la rete di Milano. La Società ha risposto con una lettera con cui si difendeva e nello stesso

tempo si lamentava dei rimproveri del Ministero.

Anzi nella lettera vi è una frase che mi fece sorridere, perchè la Società dice che tra tutti i servizi pubblici non ce n'è nessuno che agisca sui nervi degli abbonati, come l'esercizio dei telefoni. Ed è per ciò, secondo la Società, che tutti gli abbonati si lamentano, anche quando non sarebbe il caso! Del resto non mancherò di vigilare affinchè la Società osservi i suoi obblighi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuol dire il suo parere sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione?

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Subito, onorevole Presidente, mi avvicino alla fine del mio discorso. L'onorevole Turati ha accennato alla questione del personale. Anche qui è necessario dire qualche parola. Noi per questo riguardo ci troviamo in una situazione difficile. Il regolamento dà al ministro facoltà limitate: gli dà la facoltà di approvare o disapprovare il regolamento del personale delle società concessionarie: non gli dà facoltà di modificare questo regolamento, nè di imporlo. Sicchè noi siamo adesso in una situazione non solo anormale, ma in certo modo *ex lege*, perchè le società hanno regolamenti che non sono approvati; e quindi per questa parte la vigilanza si rende non poco difficile. Ad un certo punto l'onorevole ministro Morelli-Gualtierotti invitò tutti i concessionari a presentare schemi di nuovi regolamenti; e quasi tutti i concessionari li presentarono. Secondo le disposizioni dell'articolo 43 del regolamento telefonico questi regolamenti furono inviati al Consiglio del lavoro per il suo parere. Il Consiglio superiore del lavoro ha creduto in questa occasione di seguire una procedura *sui generis*: ha discusso alcuni principi generali e poi ha demandato all'Ufficio permanente del lavoro di formulare criteri di massima. Sicchè il Consiglio superiore del lavoro non ha dato parere sui regolamenti, ma si è limitato a indicare criteri di massima da introdurre nei medesimi.

L'onorevole Morelli-Gualtierotti, quando la questione fu portata alla Camera, e venne dall'onorevole Cabrini presentato un ordine del giorno che reclamava che si introducessero nel regolamento questi principi fissati dal Consiglio superiore del lavoro, si riservò libertà di azione e nominò poi una Commissione che doveva esaminare i criteri indicati dal Consiglio superiore del lavoro.

La Commissione, di cui faceva parte, come relatore, il commendatore Di Fratta, referendario al Consiglio di Stato, molto esperto in queste questioni, accolse alcuni di questi criteri, e ne respinse altri, affermando che non aveva il ministro la facoltà di imporli alle Società.

L'onorevole Morelli non adottò quindi alcun provvedimento.

L'onorevole Baccelli successogli, avvocata a sè la questione, cercò di raggiungere un accordo con le Società, procurando che queste accettassero quei criteri.

Le Società per alcuni di questi criteri risposero affermativamente, per altri opposero una vivissima resistenza. Questo è lo stato della questione. Quale è in questo stato di cose il dovere del Ministero, quali sono le sue facoltà?

Io credo sia mio dovere di insistere perchè le Società accettino quelle disposizioni raccomandate dall'Ufficio del lavoro, che valgono a garantire la posizione del personale ed a migliorarne la condizione economica. Soltanto potrebbe darsi che le Società per alcune disposizioni opponessero una resistenza che la legge presente non mi dà modo di vincere.

Spero e mi auguro di poter risolvere anche questa delicata questione e perciò accetto di gran cuore l'ordine del giorno della Commissione, intendendo di esercitare con tutta attività ed energia la vigilanza sulle Società per ciò che riguarda i loro rapporti col personale dipendente.

L'onorevole Turati (e avrò con questo finito di rispondergli) mi aveva anche domandato che cosa si farebbe di quel personale in caso di riscatto. Evidentemente su questo punto non posso fare dichiarazioni impegnative; ma è chiaro per la stessa natura delle cose e per la considerazione che questo personale pur oggi è già sottoposto alla tutela dello Stato, è chiaro, dico, che salvo, ben inteso, l'accertamento di tutte le necessarie attitudini e salve le esigenze del servizio pubblico, anche a questo personale dovranno essere usati particolari riguardi.

L'onorevole Meardi ha parlato anche lui di riscatto, ma per questa parte mi sembra di avere già risposto sufficientemente. Egli ha lamentato l'eccessivo fiscalismo delle norme che regolano il servizio telefonico. Anche questa è materia che studierò, cercando di apportare fin dove è possibile i desiderati rimedi.

Per la questione speciale che interessa

Voghera, debbo dire all'onorevole Meardi che questa città si trova in condizioni specialissime. Voghera è stazione di commutazione: il filo che congiunge Roma con l'Alta Italia precisamente a Voghera si tripartisce in filo Voghera-Genova, Voghera-Torino e Voghera-Milano. Ora la città di Voghera che ha la sua cabina lì vicina, dice l'onorevole Meardi, soffre naturalmente le torture di Tantalo, non potendosi collegare a questa rete telefonica. Qui però io debbo prendere le difese della burocrazia del palazzo di via del Seminario un poco malmenata dall'onorevole Meardi.

La ragione per cui il Ministero si opponeva a quella congiunzione è questa: che cioè avrebbe stabilito un precedente che poi sarebbe stato invocato da molti altri comuni, peggiorando così di assai il servizio su tutte le linee della rete telefonica nazionale. L'onorevole Meardi sa che qualunque linea ha una potenzialità, una efficienza determinata. Ora, se ad una data linea si credesse di poter congiungere un numero infinito di circuiti, evidentemente, si arriverebbe al punto di disestare tutto il servizio. Tuttavia riconosco le condizioni di Voghera essere specialissime. Non c'è che un semplice allacciamento da fare, nessuna linea da istituire.

Di più, siccome col 1° luglio avremo un nuovo filo, cioè il filo Roma-Genova, Genova-Torino, e potremo servirci di questo filo, specialmente nei primi tempi, oltre che per le comunicazioni internazionali, anche per le comunicazioni con l'Alta Italia, ed il filo Roma-Voghera sarà meno aggravato, do affidamento all'onorevole Meardi che i desideri della città di Voghera saranno soddisfatti.

All'onorevole Cuzzi credo di avere già risposto, ma egli ha espresso anche il desiderio che ciascuna rete telefonica sia congiunta a tutte le altre. A questo proposito tuttavia io devo ripetere quello che ho detto ora all'onorevole Meardi, che vi sono difficoltà tecniche da superare, e che bisogna studiare il modo di provvedere perchè i servizi non siano troppo aggravati.

E dopo ciò, onorevoli colleghi, ho finito. Vi prego di dare i vostri suffragi a questo modesto disegno di legge, riservandovi di risolvere più ponderatamente e con altri e più larghi provvedimenti la grande questione telefonica, secondo che l'interesse pubblico e il progresso dei tempi richiedono. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI. L'onorevole ministro sa che è nell'ordine del giorno una mia interpellanza sull'inchiesta telefonica che di consenso reciproco ho rimandata, in attesa dei suoi risultati. Ho chiesto, però, di parlare, perchè, essendo a me toccato l'onore di portare primo innanzi alla Camera la questione telefonica con diverse interpellanze, interrogazioni e discussioni in bilancio, dal momento che v'è un ordine del giorno riguardante il personale, ordine del giorno che io di buon grado voterò, tengo a dichiarare, a proposito di quest'ordine del giorno, che dà effetto ai postulati, che io ho sempre sostenuti, voglio affermare che tengo a grande onore reclamare per me la priorità di questa azione riguardo alle società telefoniche, azione che ha fatto sì che il personale dalle misere condizioni in cui si trovava, oggi versi in condizione sensibilmente migliore.

Quindi voterò di gran cuore l'ordine del giorno della Commissione, ed attendo nello stesso tempo, con piena fiducia nel ministro, i risultati della lunga e laboriosa inchiesta.

Ho chiesto di parlare però, perchè in questo tempo, in cui i galantuomini sono fatti segno alle più basse calunnie, non vorrei che il mio silenzio sulla questione telefonica, dopo averne tanto parlato, potesse essere interpretato, come jeri fu interpretata una dimenticanza di una mia modesta interrogazione sui trams, quasi io fossi azionista di una società o di un'altra!

Questa è una dichiarazione, che doveva fare perchè, avendo avuto l'onore di essere relatore della Giunta generale del bilancio per il riscatto della rete telefonica di Venezia, conservo riguardo alla Società dei telefoni gli stessi apprezzamenti, che io espressi, convinto oggi più che mai che la Società italiana dei telefoni non soddisfa i propri impegni. Questa è una dichiarazione, che io faccio e che tengo rimanga, perchè in questo momento, in cui i sospetti si spargono intorno ai galantuomini, tengo a dichiarare che riguardo alla Società italiana dei telefoni conservo gli stessi apprezzamenti pessimisti che ho espressi in questa Camera e rammentando che la mia modesta relazione per la Giunta generale del bilancio, riguardo all'esercizio della rete telefonica di Venezia mi procurò dispiaceri dei quali mi onoro, prendo ancora una volta occasione per stigmatizzare che senatori e

deputati si facciano avvocati di società private. L'onorevole Schanzer sa come il mio modesto nome da un senatore e da un deputato, avvocati della Società, fosse fatto segno a calunnie, che io ancora disprezzo e non raccolgo.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io non avevo trattato in modo speciale l'argomento che interessa soprattutto l'onorevole Santini, poichè, d'accordo con lui, era stata rimandata l'interpellanza sulla inchiesta telefonica. Però, poichè l'onorevole Santini ha chiesto di parlare, sento il bisogno di rendere largo omaggio alle sue benemerite nella questione telefonica e nell'azione spiegata perchè fossero eliminati gli inconvenienti che furono lamentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VALERI, *relatore*. La Commissione è lieta che l'onorevole ministro abbia accettato l'ordine del giorno della Commissione, che raccomanda al Governo di persistere nella più assidua vigilanza affinchè siano strettamente osservati dai concessionari gli obblighi loro imposti dall'articolo 43 del regolamento a favore del personale. È un ordine del giorno eminentemente umanitario, mentre tutti sanno, ed anche l'onorevole Schanzer l'ha confermato, che spesso e volentieri il personale di questa Società è trattato abbastanza inumanamente.

Colgo questa occasione per insistere anche a nome della Commissione sul voto espresso nella relazione che i lavori per la costruzione della rete telefonica nazionale che rimangono a costruirsi siano compiuti nel più breve tempo possibile, facendo osservare che la linea più importante che manca, è quella appunto che attraversa l'Italia nella sua parte più larga, da Roma cioè ad Ancona; linea che interessa tutta la parte centrale d'Italia, collegandosi con essa l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria e il Lazio.

L'onorevole ministro ha detto che riguardo al tempo si farà quello che è possibile, quasi volendo dire che, non essendo tanto lontana la stagione invernale, i lavori non potranno eseguirsi.

Ora io osservo che nell'Italia centrale fatta eccezione di qualche valico alpino molto alto sul livello del mare in tutto il resto il clima è tale che i lavori possono

proseguirsi anche in inverno. Insistiamo dunque perchè questi lavori siano possibilmente compiuti prima di Natale.

In quanto all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turati, il quale faceva anche parte della Commissione, la Commissione non crede di poterlo accettare per le ragioni esaurientemente espresse dall'onorevole ministro nel suo brillante discorso. Io, e la Commissione, crediamo che questo emendamento non può avere influenza diretta né riflessa sopra un possibile eventuale riscatto, e crediamo che verrebbe a ritardare la costruzione della rete nazionale, che tanto interessa le regioni che tuttora sono prive di telefono, ciò che è nella intenzione della Camera, del ministro e di tutti di evitare.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera raccomanda al Governo di persistere nella più assidua vigilanza affinché siano strettamente osservati dai concessionarii gli obblighi loro imposti dall'articolo 43 del regolamento a favore del personale ».

L'onorevole ministro delle poste e telegrafi lo accetta?

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo a partito.

(È approvato).

Mi giunge ora un altro ordine del giorno firmato dagli onorevoli Sinibaldi, Cavagnari, Celesia, Pansini, Turati, Cuzzi, Vicini, Treves, Brizzolesi, Falconi G. (ci sono le dieci firme velute dal regolamento) del tenore seguente:

« La Camera confida che il Governo vorrà preoccuparsi della necessità di aumentare sollecitamente la potenzialità delle attuali linee telefoniche ».

Onorevole Sinibaldi, vuole svolgerlo? È tanto chiaro!...

SINIBALDI. Se il Governo l'accetta, non c'è nessuna necessità che io lo svolga.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, delle poste e telegrafi lo accetta?

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi.* Lo accetto come raccomandazione, poichè trattandosi di una materia che può portare un onere finanziario, non posso fare di più.

PRESIDENTE. L'onorevole Sinibaldi ha facoltà di parlare.

SINIBALDI. Ringrazio l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi e non ho ragione di insistere nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 15 e l'articolo 17 del testo unico delle leggi sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli articoli 15, 16, 18, 28 e 29 del predetto testo unico sono modificati nel modo seguente:

Art. 15. — I concessionarii di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un comune, o per un gruppo di comuni allacciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non più lunghe di 25 chilometri, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Art. 16. — Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

Il concessionario avrà diritto di esigere, da chi richiede la comunicazione, soltanto un compenso per la spesa d'impianto non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

La tariffa deve essere uguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono riduzioni non maggiori del 20 per cento su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di commercio, hanno diritto alla riduzione della metà sulla tariffa per gli apparecchi telefonici, da essi assunti e destinati a servizi da essi dipendenti. Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla franchigia completa; però le spese d'impianto per questi uffici sono a carico del Governo.

Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi, provinciali, comunali o delle Camere di commercio non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui all'articolo 15.

Art. 18. — Allo Stato è dovuta una partecipazione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane concesse o da concedersi all'industria privata.

Art. 28. — Per completare la rete telefonica nazionale, di cui all'articolo 27, la somma tuttora disponibile sul fondo di lire 6,160,000 sarà ripartita in tre stanziamenti eguali nei capitoli all'uopo inseriti nei bilanci per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908.

Art. 29. — Le Province, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone l'importo nella Tesoreria dello Stato, il quale importo sarà iscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in Tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata.

Le anticipazioni versate come sopra verranno rimborsate senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tal uopo lo Stato terrà la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

SINIBALDI. Non so se l'onorevole ministro abbia pensato ad un inconveniente che può sorgere dal cambiamento di sistema stabilito con la nuova dizione dell'articolo 15.

Per effetto di esso, mentre prima tutti i comuni limitrofi benchè distanti nei loro centri più di 25 chilometri erano considerati, per gli effetti della tassa, come aventi una rete urbana unica e quindi sottoposti al pagamento del 10 per cento, in conformità dell'articolo 15, ora benchè limitrofi, per la sola circostanza che i rispettivi centri distano più di 25 chilometri, vengono ad essere considerati come aventi una rete interurbana e perciò soggetti alla maggior tassa del 20 per cento.

Il predecessore dell'onorevole Schanzer nella sua relazione accennava a due soli casi di comuni limitrofi i cui centri distano rispettivamente 30 e 25 chilometri e poichè gli

impianti telefonici vi furono costruiti facendo affidamento sulle facilitazioni che la vecchia dizione dell'articolo 15 concedeva, nel senso di considerarli come aventi un'unica rete urbana perchè contigui di territorio, poichè tali reti diverrebbero ora interurbane e sarebbero colpite da maggior tassa, vorrei che il ministro, occupandosi di questa variante che potrebbe ledere i diritti acquisiti dei concessionari e dei comuni, con una disposizione transitoria o con una frase da inserire nello stesso articolo 15 cercasse di tutelare i diritti acquisiti di coloro che avevano costruita la rete sotto l'impero della vecchia disposizione.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Prendo occasione dall'articolo 29 per rendere oggi superflua una interrogazione che insieme con i colleghi Bettolo e Costa-Zenoglio ho rivolta al ministro delle poste e dei telegrafi allo scopo di sapere a che punto si trovino le pratiche iniziate per il raccordo tra Chiavari, città intermedie e Genova, con una rete telefonica.

La mia raccomandazione è nel senso di facilitare per quanto sia possibile la pratica in modo che quelle città possano ottenere quanto desiderano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio l'onorevole Sinibaldi di avere richiamato la mia attenzione sopra le ragioni di equità che militano a favore di alcuni comuni, pochissimi, i quali si trovano in condizioni speciali riguardo all'articolo 15.

Non dubiti che sarà mia cura di studiare se possa introdursi nel regolamento una disposizione transitoria a favore di questi comuni, e spero che egli vorrà contentarsi di questa mia dichiarazione.

Per ciò che riguarda i desideri manifestati dall'onorevole Cavagnari lo assicuro che il Ministero studierà con tutto il cuore la questione che lo interessa, per vedere di risolverla nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Sinibaldi ella non fa proposte?

SINIBALDI. No, anche perchè la legge nondebba ritornare in Senato.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 2, di cui si è già data lettura.

(È approvato).

L'onorevole Turati propone un articolo aggiuntivo.

Art. 3 (aggiuntivo).

Fra il penultimo e l'ultimo capoverso dell'articolo 12 del predetto testo unico sono aggiunti i commi seguenti:

Saranno scomputati dal reddito i profitti che fossero pervenuti al concessionario da industrie accessorie, non dipendenti strettamente dalla concessione.

Dal prezzo, che venisse calcolato sulla base del reddito, dovranno sempre detrarsi le somme che occorressero per introdurre negli impianti riscattati le migliorie e gli ampliamenti, che il concessionario avesse trascurati o che fossero comunque richiesti dalle esigenze del servizio, tenuto conto del residuo periodo pel quale avrebbe dovuto durare la concessione.

Onorevole Turati, insiste nella sua proposta?

TURATI. Debbo ringraziare l'onorevole ministro di aver preso in considerazione il mio emendamento. Arrendendomi alle considerazioni che l'onorevole ministro ha svolte, e prendendo atto della sua dichiarazione che cioè egli accetta in sostanza i criteri da me esposti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888 per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888 n. 5849, serie 3ª per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 246-A.).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessun oratore essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

All'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Il trasporto, nel Regno, di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal Prefetto e l'introduzione di cadaveri nel Regno dall'estero è autorizzata dal ministro dell'interno, oppure, per delegazione di esso dal Prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per il trasporto al cimitero.

È fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri.

Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero purchè concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

La concessione ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento di una tassa nella misura prescritta dal n. 40 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2ª); senza pregiudizio del pagamento della tassa dovuta per l'autorizzazione al trasporto della salma da Comune a Comune nel Regno. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è incaricato a coordinare e riunire le disposizioni della presente legge col testo unico delle leggi sanitarie previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

Differimento della discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Impianto di fili aerei di trasporto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego la Camera di voler consentire il rinvio della discussione di questo disegno di legge poichè si stanno concordando alcuni emendamenti. Propongo che esso sia rimandato in fondo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che questo disegno di legge sia rimandato in fondo dell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni in contrario, così s'intende stabilito.

(*Rimane così stabilito*).

Discussione della proposta di legge: Concorso dello Stato nella spesa pel monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione della proposta di legge: Concorso dello Stato nella spesa pel monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto.

Si dia lettura della proposta di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* 396-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La Commissione propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera

« Convinta che il Governo qualora venisse presentata la richiesta di un contributo finanziario per l'erezione a Marsala di un monumento che glorifichi e ricordi ai posteri l'eroico sbarco dei Mille lo accorderà, come ora lo accorda per quello che deve sorgere a Quarto, passa all'ordine del giorno ».

PIPITONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Potrei accettare quest'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

Non posso certamente assumere impegni per una spesa senza che vi sia ancora neanche un progetto. Mi sembrerebbe fuori di posto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Pipitone.

PIPITONE. Ho chiesto di parlare per sottoporre alla Camera ed al Governo alcune considerazioni.

Il Parlamento si prepara, con lodevole slancio, a stanziare 50 mila lire per il monumento, che ad iniziativa del municipio

di Genova sarà eretto allo scoglio di Quarto, là donde partì l'eroica spedizione dei Mille. La Commissione memore della importanza dell'avvenimento dello sbarco dei Mille a Marsala, crede che un altro monumento debba sorgere là dove lo sbarco avvenne e propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta che il Governo qualora venisse presentata la richiesta di un contributo finanziario per l'erezione a Marsala di un monumento che glorifichi e ricordi ai posteri l'eroico sbarco dei Mille, lo accorderà, come ora lo accorda per quello che deve sorgere a Quarto, passa all'ordine del giorno ».

Il Governo, per bocca del presidente del Consiglio, fa conoscere che egli come raccomandazione accetta questo ordine del giorno. Tutto questo ci porta alle seguenti malinconiche considerazioni.

Genova, fiorente città industriale, con un forte bilancio, può stanziare un fondo di lire 20 mila e dare la spinta alla erezione di un monumento nazionale a Quarto col concorso dello Stato.

Marsala, città eminentemente patriottica quanto Genova, perchè attualmente versa in crisi acutissima a causa della fillossera, che ha distrutto la sorgente di sua ricchezza, Marsala, celebrandosi il centenario di Giuseppe Garibaldi, nell'occasione in cui Genova inaugurerà il suo monumento, dovrà sentire il dolore di non potere degnamente glorificare l'epica gesta dello sbarco dei Mille, memorabile quanto quella di Quarto, ma più memorabile certamente di tanti altri fatti gloriosi testimoniati da monumenti nazionali.

Vorrà il Parlamento nazionale infliggere tanto dolore alla patriottica città di Marsala solo perchè la medesima per le sue condizioni finanziarie non potrà stanziare nel suo bilancio una cospicua somma come Genova fece?

Io non lo credo, onorevoli colleghi: ed è perciò che l'ordine del giorno della Commissione vorrei modificato in questo senso, che la Camera inviti il Governo a presentare un disegno di legge per la erezione a Marsala di un monumento nazionale che ricordi ai posteri l'eroico sbarco dei Mille.

Si faccia il Governo iniziatore di un monumento nazionale a Marsala, se per ora non può farlo quella città, e sia monumento nazionale, degno del fatto eroico, che dovrà tramandare ai posteri. Io, rappresentante di Marsala, ne faccio formale proposta, ed attendo dal Governo sollecita ade-

sione, come fece, con lodevole proposito, per il monumento a Quarto.

Al bilancio dallo Stato non fanno difetto i mezzi, e la Camera italiana, ricordandosi con quanto sentimento di patriottismo Marsala protesse lo sbarco dei Mille, e che la sera stessa dell'11 maggio, mentre le bombe della crociera nemica minacciavano sterminio, il decurionato marsalese decretava la decadenza della dinastia borbonica, e che da Marsala partì l'eroico dilemma, che ci condusse a Roma: *O Roma o mor'e*, non esiterà un istante ad accogliere plaudente il mio ordine del giorno (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Pipitone non può dubitare che il Parlamento italiano ricordi la spedizione di Marsala. Ma ritengo che sia molto più nobile e molto più degno lasciare alla città di Marsala l'iniziativa anzichè far emettere dal Parlamento un voto che direbbe a Marsala: voi vi dimenticate delle vostre glorie (*Bene!*) e siamo noi che ve le ricordiamo. Io credo che questo contegno del Parlamento sarebbe poco corretto verso la città di Marsala. Noi non chiediamo una data somma. Prenda Marsala l'iniziativa, sottoscriva sia pure una lira, se non ha altri mezzi: l'onorevole Pipitone prenda egli l'iniziativa, e per parte mia lo seconderò. (*Benissimo!*) Ma che sorga dal Parlamento l'iniziativa di questo atto credo sarebbe usare una mancanza di riguardi alla nobile città di Marsala. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo.

VERZILLO. La Camera voterà con entusiasmo la spesa pel monumento ai Mille sullo scoglio di Quarto. Colgo l'occasione per annunciare che tra non molto, con lievissima spesa, altro dovere patriottico dovremo compiere.

La città di Santamaria, con nobile slancio, col generoso concorso dell'Amministrazione provinciale di Caserta, nell'anno scorso ha elevato un degno ossario ai caduti nella decisiva battaglia del Voltorno. Alle falde del monte S. Angelo, dal quale Giuseppe Garibaldi guidò e combattette la grande battaglia, fin dal 1861, per pietosa iniziativa del comune di Capua, fu eretta una tomba che chiude le ossa del colonnello Puppi e di altri valorosi, una tomba molto modesta e troppo negletta.

Eppure a S. Angelo fu dato e sottoscritto

da Giuseppe Garibaldi lo storico ed esemplare documento col quale Garibaldi lasciava la dittatura e decretava annesso il Regno delle Due Sicilie al resto d'Italia, col Re Vittorio Emanuele II.

A buon diritto, con vero patriottismo, nel primo anniversario della battaglia del Voltorno, Luigi Zuppetta fece voti perchè a S. Angelo — non altrove — sorgesse una colonna commemorativa e ne dettò l'artistica epigrafe.

Ricordo questo voto come sprone alla annunciata iniziativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PAIS-SERRA, *relatore*. Comprendo ed ho ammirato la patriottica esplosione del mio egregio collega ed amico l'onorevole Pipitone, ma avrei desiderato che il bel discorso che ha pronunciato alla Camera lo avesse pronunciato ai suoi concittadini di Marsala, perchè son certo che avrebbe trovato ascolto nell'animo della popolazione marsalese e non sarebbe venuto qui tardivamente a chiedere in un disegno di legge, limitato ad immortalare lo scoglio di Quarto, quello che poteva chiedere molto tempo prima, ottenendo dall'obolo dei suoi concittadini quanto occorreva per ottenere il concorso del Governo a quel monumento che egli giustamente desidera, e con lui desiderano quanti hanno il culto dei grandi ideali, che hanno dato anima e forza per creare una patria una e libera.

L'onorevole presidente del Consiglio ha inoltre indicato la via che deve seguire il rappresentante di Marsala. Faccia un'offerta come fu fatta dal popolo e dal municipio di Genova.

Certo, le condizioni finanziarie di Marsala non sono così floride come quelle di Genova; ciò vuol dire che l'offerta, come accennava il presidente del Consiglio, sarà molto minore; ma basterà, perchè, in base all'ordine del giorno della Commissione, venga una proposta, senza guardare la somma, e Marsala abbia quello che quanto prima avrà Genova.

Quindi, a nome della Commissione, prego l'egregio collega Pipitone di non insistere nella sua proposta giusta, patriottica e doverosa; e non dubito che, quando una proposta simile sarà concretata per Marsala in un disegno di legge, il Governo accorderà a Marsala quanto ha accordato a Genova.

E pare che sia vero il proverbio che

l'appetito viene mangiando, appetito patriottico. (*Si ride*).

Anche l'onorevole Verzillo propone che si immortalino la tomba gloriosa che accoglie i resti di coloro che caddero a Sant'Angelo in Formis...

VERZILLO. Ho solo annunziato...

PAIS-SERRA, *relatore*. ...ma anch'egli sa la via che deve tenere.

Egli, per esempio, non ha, come il collega Pipitone, le ragioni dell'estrema povertà, che militano per Marsala. Egli potrà fare una proposta meno piccola di quella che può esser fatta dalla città di Marsala.

Ad ogni modo, sono convinto che la Camera, senza fare altre discussioni inutili, approverà con plauso una proposta che tende ad immortalare la partenza di quei prodi che hanno dato all'Italia unità, indipendenza e libertà. (*Vive approvazioni*).

PIPITONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PIPITONE. Dopo le nobili e patriottiche dichiarazioni del presidente del Consiglio, nelle quali trovo la conferma del suo interessamento per le sorti del comune di Marsala, ritiro il mio ordine del giorno. Semplicemente tengo a far rilevare alla Camera, che comunque l'iniziativa partiva da Marsala, quando io, suo rappresentante, interprete dei sentimenti dei miei concittadini, presentavo l'ordine del giorno.

Delle infelici condizioni economiche in cui versa non va data colpa a quella laboriosa cittadinanza che, in tutte le occasioni, ha dato prova di sapere non solo mantenere vivo il culto delle gloriose memorie, ma anche affrontare ardui sacrifici per la patria comune.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno della Commissione, come raccomandazione. La Commissione v'insiste?

PAIS-SERRA, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per una somma di lire 50 mila al monumento che, per iniziativa del comune di Genova, dovrà sorgere in Quarto al mare sullo scoglio dal quale partì la spedizione dei Mille.

(*È approvato*).

Art. 2.

Detta somma sarà stanziata sulla parte straordinaria del Ministero della pubblica

istruzione per l'esercizio 1906-907 e sarà versata alla tesoreria civica di Genova in aumento del fondo votato dal Comune altrimenti raccolto dal Comitato presieduto dal sindaco.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà, poi, votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno, ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della legge 19 maggio 1904, n. 185, a tutte le provincie del Regno, ed aggiunte alle disposizioni vigenti per la Cassa dei depositi e prestiti ».

Il Governo accetta che la discussione si apra sul testo della Commissione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 310-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, e se nessuno chiederà di parlare si intenderanno approvati.

Art. 1.

Sono estese in tutto il Regno alle provincie, ai comuni e ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acque per scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche, le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per il riscatto dei debiti contratti dai detti enti in qualsiasi epoca, per la trasformazione dei prestiti loro concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a tutto il 1905, e per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare alle condizioni stabilite dalla presente legge i mutui concessi alla provincia di Napoli in base alla legge del 27 dicembre 1903, n. 502, mantenendo

fermo il beneficio della riduzione delle annualità sino al 1912, giusta l'articolo 2 della legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e l'articolo 21 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(È approvato).

Art. 3.

La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

(È approvato).

Art. 4.

Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale, e sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti stessi, non sono ammesse opposizioni, sequestri o altro impedimento qualsiasi.

I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

(È approvato).

Art. 5.

La facoltà della emissione di cartelle ordinarie della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale è riservata in casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa dei depositi e prestiti e per le quali fosse necessario il concorso delle disponibilità di altri istituti di credito.

La facoltà è data e regolata di volta in volta, mediante decreto reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto stesso sarà registrato alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 6.

La Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173, eserciterà le funzioni di tutela che le sono attribuite dalla

detta legge e dalle leggi successive del 19 maggio 1904, n. 185, del 29 dicembre 1904, n. 676, del 18 giugno 1905, n. 251, e del 13 luglio 1905, n. 400, unicamente per le provincie ed i comuni insolventi.

Il periodo di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1900, n. 173, decorre dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale.

L'attribuzione deferita alla Commissione Reale dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1904, n. 185 sarà esercitata dalle giunte provinciali amministrative.

(È approvato).

Art. 7.

Per effetto di questa legge cessano le attribuzioni deferite alla Giunta governativa della Sicilia, alla Giunta governativa della Sardegna, ai prefetti di Livorno e di Grosseto; e per le somministrazioni ancora a farsi dei prestiti già concessi, le attribuzioni delle Giunte e dei prefetti suindicati sono trasferite alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 8.

Al Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è aggiunto un membro in rappresentanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quelle in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

(È approvato).

Art. 10.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente ai fondi di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta è necessaria per il funzionamento del servizio di cui all'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, riguardante l'impiego in rendita consolidata dei depositi del risparmio postale.

(È approvato).

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in unico testo le disposizioni le-

gislative, in materia di prestiti, a provincie, comuni e consorzi, e di provvedere al relativo regolamento.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge in una delle prossime sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,081,300.96, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-1905, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,081,300.96, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-1905, concernenti spese facoltative.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge che è identico tanto nel testo della Commissione quanto in quello del Ministero.

DE NOVELLIS, *segretario*, dà lettura del disegno di legge. (V. *Stampato*, n. 297-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli e prima di tutto dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione che è il seguente:

« La Camera fa voti che per la sincera osservanza della legge di consolidamento del bilancio della guerra non debbano essere portate nel medesimo bilancio a beneficio dei servizi eventualmente deficienti di fondi se non le economie effettivamente conseguite e conseguibili in altri servizi con esclusione di qualunque altra economia che sia semplicemente figurativa ».

RUBINI, *presidente della Commissione generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *presidente della Commissione generale del bilancio*. Mi onoro di comuni-

care alla Camera che d'accordo con l'egregio ministro della guerra l'ordine del giorno della Commissione è stato modificato così:

« La Camera fa voti che per la legge di consolidamento del bilancio della guerra, non debbano essere portate nel medesimo bilancio a beneficio dei servizi eventualmente deficienti di fondi, se non le economie effettivamente conseguite e conseguibili in altri servizi ».

Con che l'ordine del giorno viene ad essere spogliato di quelle asprezze che taluno avrebbe potuto trovarvi espresse senza che fosse intenzione della Giunta generale del bilancio di pensarle. L'onorevole ministro della guerra ha accettato l'ordine del giorno così modificato ed io spero che anche la Camera vorrà accettarlo, in quanto che non si tratta che di richiamare l'amministrazione a rimanere nei limiti del consolidamento del bilancio.

Debbo però soggiungere (poichè la Giunta ha dovuto rilevare questo fatto, che una parte delle economie, rappresentate da prelievi sopra scorte di magazzino, non era stata considerata effettivamente come economia, e fu impiegata per spese maggiori sopra altri capitoli del bilancio) debbo, dico, soggiungere e dichiarare alla Camera che le spiegazioni, fornite dall'Amministrazione della guerra, se non scusano la poca regolarità del provvedimento contabile, tuttavia sono soddisfacenti per le intenzioni e le ragioni, che hanno mosso l'amministrazione a fare quanto ha fatto. L'amministrazione, cioè, vi fu indotta dai prezzi del grano che alla fine dell'esercizio erano assai alti, cosicchè ha creduto opportuno di attingere alle scorte, piuttosto di sottostare al pagamento di un prezzo, che con ogni probabilità al nuovo raccolto sarebbe stato minore.

Ecco la ragione, per cui non si fecero gli acquisti, come erano stati predisposti dalla legge di bilancio. L'intendimento fu buono, ma per contro è da osservare che la somma, che avrebbe dovuto andare in economia, fu spesa altrimenti.

La Giunta quindi ha formulato l'ordine del giorno non in senso di biasimo per il primo di quei fatti, ma per rilevare l'irregolarità del secondo, perchè è suo dovere di esigere che la legge di contabilità sia osservata. Tali ragioni, da me ricordate, hanno indotto la Giunta a togliere dall'ordine del giorno quelle parole che potessero sembrare di censura indebita all'amministrazione della

guerra, mantenendo il significato dell'ordine del giorno per il resto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della guerra, vuole esprimere il suo avviso su questo ordine del giorno?

VIGANO', *ministro della guerra*. Ringrazio la Giunta generale del bilancio, e in particolar modo il suo illustre presidente per l'invito, che ha fatto alla Camera, di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

Debbo poi porgere alla Giunta del bilancio il più schietto ringraziamento per aver consentito a modificare l'ordine del giorno, nel senso di togliere da esso ogni parola di biasimo per quella eletta schiera di funzionari civili, che forma la ragioneria del Ministero della guerra, la quale attende con uno scrupolo ed uno zelo veramente ammirabili al compimento del proprio dovere. Accetto quindi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo a partito il seguente ordine del giorno, del quale dò lettura:

« La Camera fa voti, che per la legge di consolidamento del bilancio della guerra, non debbano essere portate nel medesimo bilancio a beneficio dei servizi eventualmente deficienti di fondi, se non le economie effettivamente conseguite e conseguibili in altri servizi ».

(È approvato).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 226,274.80 verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 13 « *Pensioni ordinarie* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 30,145.91, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 15 « *Stati maggiori ed ispettorati* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 191,863.55, verificatesi sulle assegna-

zioni del cap. n. 21 « *Corpo e servizio sanitario* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 21,391.13, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 23 « *Scuole militari* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11,782.28, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 28 « *Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione ausiliaria ed in congedo provvisorio* », dello stato di previsione delle spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 250,000, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 32 « *Foraggi ai cavalli dell'esercito* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 189,865.47, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 36 « *Materiale e stabilimenti d'artiglieria* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 100,780.51, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 37, « *Materiale e lavori del genio militare* » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 59,196.81, verificatesi sulle assegnazioni del cap. n. 38 « *Fitti d'immobili ad uso mi-*

litare e canoni d'acqua» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 39,864.22 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione non è presente?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo rappresento io.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 299-A)

PRESIDENTE. C'è un ordine del giorno della Commissione. Ne dò lettura:

« La Camera rileva che alcune spese straordinarie, superiori a lire 30,000, assunte nell'esercizio 1903-904 dalla regia Pinacoteca di Brera ed iscritte per una parte soltanto, nel conto consuntivo del bilancio del suddetto Ministero per l'esercizio 1904-1905 al capitolo aggiunto, n. 298²⁸, furono fatte in violazione della legge di contabilità, e confida che il ministro saprà impedire che procedimenti simili possano rinnovarsi »

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei la Giunta del bilancio di non insistere nell'ordine del giorno che è un voto di biasimo ad un ministro che non è più a questo banco, e quindi non ha neppure i mezzi a disposizione sua per difendersi. Come una raccomandazione per procedere in avvenire con ogni regolarità, io l'accetto, ma non parrebbe conveniente ora, per parte della Camera, un voto di biasimo ad un ministro

che, non essendo più al Governo, non ha i documenti coi quali poter fare la sua difesa.

RUBINI, *presidente della Commissione generale del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *presidente della Commissione generale del bilancio*. L'onorevole presidente del Consiglio osserva che l'ordine del giorno dovrebbe essere ritirato, perchè è mutato il ministro. Ma la Camera mi consentirà di osservare che non basta che un ministro non sia più a quel banco (*del Ministero*), perchè qualunque irregolarità debba essere sanata.

Qui si tratta di una cosa piccola veramente, come somma, ma non piccola per le condizioni e le circostanze, che l'accompagnarono. Si tratta di una spesa, che aveva ecceduto gli assegni, nell'amministrazione della Pinacoteca di Brera. Questa somma venne riprodotta con fattura, a cui si è cambiata la data (però la data vecchia era sempre leggibile), sostituendo una data nuova per dare a quel provvedimento di spesa, l'assegnazione di competenza resa necessaria, dalla tardività della presentazione. Quindi la spesa fu inclusa in un bilancio di competenza, che non era quello durante il quale fu eseguita. Inoltre, poichè quella spesa superava il limite delle 30 mila lire, che la legge di contabilità assegna per i prelevamenti dai fondi di riserva, così si è creduto necessario di ripartire in 4 esercizi la spesa stessa, per cui la irregolarità viene ad investire 4 bilanci.

Mi affretto a soggiungere (prego la Camera di volermi scusare se non potrò esporre con molta ampiezza il caso, perchè il relatore non sono io, il relatore è assente) che ne viene la doppia violazione tanto a riguardo della competenza, come a riguardo dell'eccedenza dei limiti, che la legge di contabilità impone per i prelevamenti dai fondi di riserva. Anche qui però debbo dire (e prego il presidente del Consiglio, che sostituisce il ministro della pubblica istruzione, di voler dare ascolto alle mie parole) debbo dire che l'onorevole Boselli, già ministro della pubblica istruzione ha agito di fronte alla Giunta generale del bilancio con una spontaneità ed una correttezza di riconoscimento di ciò, che vi era di irregolare, nel fatto al quale del resto egli era estraneo, che non potrebbero essere abbastanza lodate. Di ciò la Giunta fu persuasa e sodisfatta; ma non doveva per questo rilevare la irregolarità e porre in guardia le amministrazioni contro il ripetersi delle irregolarità stesse? L'onorevole Boselli con le sue notizie esplicative giustificò pie-

namamente presso la Giunta le ragioni della spesa, la nessuna irregolarità del fatto in quanto al merito, onde la Giunta del bilancio non fa questioni di merito, nè intende su di esso di dar biasimo; essa ha rilevato il fatto unicamente perchè esorbitante dai limiti rigorosi della legge di contabilità per rispetto alla somma e alla competenza. E domando io: se la Giunta del bilancio non risponde al preciso mandato ricevuto per questo dal Parlamento, quale altro è il compito suo? (*Benissimo!*)

Purtroppo, onorevoli colleghi, parecchie volte non si arriva a cogliere nel vivo tutte le irregolarità; ma esse per quanto piccole non debbono passare inosservate ogni qualvolta vengano ad essere note; poichè da cose piccole nascono cose maggiori.

Ora, quando il caso si presenta, perchè la Camera non dovrebbe assistere del suo voto, ripeto, le conclusioni della Giunta, specialmente quando queste si limitano a rilevare la illegittimità rispetto al tempo ed alla eccedenza degli assegni conceduti ad una speciale Amministrazione per quel dato servizio?

Necessario adunque il voto della Camera, appunto perchè, sebbene il caso per se stesso non sia grave, può benissimo servire ad evitare ulteriori irregolarità nella gestione del denaro pubblico; non si dimentichi che in una retta e precisa procedura contabile soltanto noi possiamo trovare la via ad esercitare un controllo effettivo ed efficace; mentre nella contabilità tenuta senza metodo e rigore facilmente si annidano errori non avvertibili da chi deve esercitare il controllo, e, se fatta ad arte, talvolta delle colpe.

Per queste ragioni prego la Camera di voler approvare l'ordine del giorno proposto dalla Giunta del bilancio, il quale, ripeto, non include alcun biasimo in ordine alla spesa, ma include un biasimo intorno all'imputazione ed al modo di prelevamento di essa. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ho piacere di avere provocato le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio, le quali escludono che questo ordine del giorno significhi in qualunque modo biasimo riguardo al merito della spesa. Si tratta quindi di un biasimo che non si rivolge al

ministro, ma alla amministrazione del Ministero dell'istruzione, ed in questo senso non ho difficoltà ad accettarlo. (*Parità — Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio accetta dunque in questo senso l'ordine del giorno della Giunta generale del bilancio.

Pongo a partito questo ordine del giorno. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 13.26 inserita al capitolo n. 292²⁴: *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 14 « Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro* per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(*È approvato*).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,435.10 inserita al cap. n. 292²⁵. « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 19 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(*È approvato*).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,777.08 inserita al cap. n. 292²⁶: *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 30 « Regie università ed altri istituti universitari — Personale (Spese fisse) — Stipendi, assegni e retribuzione per incarichi e supplenze a posti vacanti — Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari — Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) — Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 13 aprile 1902, n. 127) dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro*, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni

verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,343.37 iscritta al cap. n. 292²⁷; *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 26 « Regie università ed altri istituti universitari - Materiale » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro*, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1904-905.

(È approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,972 iscritta al cap. n. 292²⁸ « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 45 « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione, riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,041.71 iscritta al cap. n. 292²⁹. « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 53 « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazioni di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della

spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,050 iscritta al cap. n. 292³⁰. « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 68 « Sussidi a studenti e ad artisti bisognosi di belle arti, di musica e di drammatica meritevoli di aiuto » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1903-904 e retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,068.75 iscritta al cap. n. 292³¹. « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 72 « Regi ginnasi e licei - Dotazioni per mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 303.90 iscritta al cap. n. 292³². « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 77 « Indennità per le ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione secondaria classica » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-1904* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 374.80 iscritta al cap. n. 292³³. « *Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 78 « Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli*

in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - Assegni al personale della scuola professionale ed a quello di servizio annessa al Convitto Principe di Napoli in Assisi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 227.75 inscritta al cap. n. 292³¹. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 95 « Indennità per ispezioni e missioni presso gli istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 452.50 inscritta al cap. n. 292³⁵. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 107 « Spese concernenti la licenza e la gara d'onore nelle scuole normali, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi ai membri ed ai segretari delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali e complementari, e per le promozioni del personale insegnante delle scuole medesime - Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio dell'istruzione magistrale » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-1904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 30 inscritta al cap. n. 292³⁶. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 135 « Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare di-

verse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1903-904 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,174 inscritta al cap. n. 292³⁷. « Saldo degli impegni riguardanti il cap. n. 108 « Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, rimborso di tassa d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spese d'ordine) dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1904-905.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Classificazione del porto di Porto Torres in prima categoria nei riguardi della navigazione. Si dà lettura dell'articolo unico.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

Il porto di Porto Torres è classificato in 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale, ferma restando l'attuale sua classificazione secondo il regio decreto 3 giugno 1888, n. 5477, per le opere interessanti il commercio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, procederemo nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 2 luglio 1906.